

3. Terzo motivo:

- sul fondamento dell'articolo 277 TFUE, inapplicabilità dell'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE nonché dell'articolo 15, paragrafo 3, della decisione della Commissione 2011/278/UE, che sono alla base dell'adozione della decisione impugnata, nella misura in cui la loro applicazione è possibile senza tener conto dell'articolo 10 bis, paragrafi da 12 a 18, della direttiva 2003/87/CE, dell'articolo 16 della decisione della Commissione 2011/278/UE nonché della decisione della Commissione 2010/2/UE, i quali confermano la necessità di un approccio specifico verso i settori ed i sottosectori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, nonché determinazione da parte della Commissione europea di un fattore di correzione transettoriale uniforme per tutti i settori.

Ricorso proposto il 28 aprile 2014 — Cipro/UAMI (XΑΛΛΟΥΜΙ)**(Causa T-292/14)**

(2014/C 245/28)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Repubblica di Cipro (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, e V. Marsland, solicitor)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 19 febbraio 2014, procedimento R 1849/2013-4;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo «XΑΛΛΟΥΜΙ» per prodotti della classe 29 — domanda di marchio comunitario n. 11 578 473*Decisione dell'esaminatore:* rigetto integrale della domanda*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e b), del regolamento sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 28 aprile 2014 — Cipro/UAMI (HALLOUMI)**(Causa T-293/14)**

(2014/C 245/29)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Repubblica di Cipro (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, e V. Marsland, solicitor)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 19 febbraio 2014, procedimento R 1503/2013-4;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «HALLOUMI» per prodotti della classe 29 — domanda di marchio comunitario n. 11 570 124

Decisione dell'esaminatore: rigetto integrale della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e b), del regolamento sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 1° maggio 2014 — PKK/Consiglio

(Causa T-316/14)

(2014/C 245/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kurdistan Workers' Party (PKK) (rappresentanti: avv. ti A. van Eik, T. Buruma e M. Wijngaarden)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014⁽¹⁾ del Consiglio nella parte in cui riguarda il PKK (a.k.a. KADEK a.k.a. Kongra-GEL);
- dichiarare che il regolamento (CE) n. 2580/2001⁽²⁾ del Consiglio non è applicabile al PKK (a.k.a. KADEK a.k.a. Kongra-GEL);
- in subordine, dichiarare giustificata una misura più limitata rispetto all'inserimento permanente nell'elenco;
- concedere al ricorrente il rimborso delle spese unitamente agli interessi.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce otto motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla nullità del regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 del Consiglio nella parte in cui riguarda il PKK e/o sul fatto che il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio non è applicabile a causa dell'inosservanza della legge sul conflitto armato.
2. Secondo motivo, vertente sulla nullità del regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 del Consiglio nella parte in cui riguarda il PKK, poiché il PKK non può essere qualificato come «gruppo terroristico» quale definito nella posizione comune del Consiglio 2001/931/CFSP⁽³⁾.
3. Terzo motivo, vertente sulla nullità del regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 del Consiglio nella parte in cui riguarda il PKK, in quanto non è stata adottata alcuna decisione da parte di un'autorità competente, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune del Consiglio 2001/931/CFSP.